

Ministero della Salute

IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19).

RILEVATO che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

RILEVATO che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

VISTE le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

VISTO che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 e del 25 febbraio 2020, n. 639, che modificano l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'8 marzo 2020 n. 645, con la quale il soggetto attuatore del Ministero della salute "è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-19, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi" per un importo massimo di € 5.400,000,00;

VISTO il Contratto CIG 8223714779, stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, con il quale è stato affidato il servizio di contact center relativo alle attività del numero verde "1500" per la gestione dell'emergenza dovuta al Covid-19 alla società Almaviva Contact S.p.A. per un periodo di due mesi, dal 28 febbraio al 27 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 672 del 12 maggio 2020 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare il contratto del servizio di contact center di primo livello sino al termine dello stato di emergenza e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020;

VISTA la determina del Soggetto attuatore del 14 maggio 2020 concernente la formalizzazione della proroga del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, che proroga, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTA la determina del Soggetto attuatore del 31 luglio 2020 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria prorogato al 15 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto -legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTA la determina del Soggetto attuatore del 13 ottobre 2020 per la prosecuzione del contratto del servizio di contact center di primo livello, nei limiti di spesa di cui all'art. 5 del contratto di affidamento del servizio, e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 716 del 26 novembre 2020 con la quale nell'autorizzare, tra l'altro, il soggetto attuatore, a prorogare il contratto del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza ha autorizzato, altresì, il trasferimento delle risorse dal capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) alla contabilità speciale per la copertura dei relativi costi;

VISTA la comunicazione del 30 novembre 2020 con la quale il RUP, nel segnalare che le risorse previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 645/20 consentono di coprire i costi del predetto servizio fino al mese di novembre, ha rappresentato la necessità di provvedere alla stipula di un atto aggiuntivo per consentire la prosecuzione del predetto servizio fino al termine dello stato di emergenza a valere sulle risorse autorizzate con l'ordinanza n. 716/20, per l'importo di euro 780.000,00;

VISTO l'art. 3, comma 3, del contratto di affidamento del servizio, che prevede la facoltà di richiedere la sua prosecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni;

CONSIDERATO che il Segretario generale, quale “Soggetto attuatore”, per l'espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 5 ottobre 2020, n. 1950, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio dell'8 settembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2020, n. 2017, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 3 “Pianificazione, gestione del personale e contenzioso” della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio al dott. Alberto Zamparese;

VISTO il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

Art.1 - Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dalla proroga del medesimo disposta dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, sulla base di quanto stabilito dalle Ordinanze n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 672 del 12 maggio 2020 e 716 del 26 novembre 2020, di provvedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto CIG 822371477, per la prosecuzione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, come previsto all’ art. 3, comma 3, del medesimo contratto, del servizio di contact center di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, per l’importo di euro 780.000,00, a valere sulle risorse autorizzate con l’ordinanza n. 716/20.

Art. 2 – Di delegare il dott. Giuseppe Celotto, Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla stipula del predetto atto aggiuntivo al contratto CIG 822371477;

Art. 3 - Di confermare, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese – Direttore dell’Ufficio 3 “Pianificazione, gestione del personale e contenzioso” della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio”.

Roma, 30 novembre 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. Giuseppe RUOCCO

